

(A.C. 5267 – Sezione 45)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

i Presidenti delle Province regionali della Sicilia, riuniti nella sede dell'Unione regionale delle province siciliane il 21 ottobre 1998, hanno preso in esame la manovra finanziaria dello Stato per il 1999;

rilevato che il previsto aumento di trenta lire sul prezzo della benzina avrà certamente un pesante effetto negativo per l'economia dell'isola, aggravando enormemente i costi di trasporto dei suoi prodotti, considerata la sua posizione periferica e la lontananza dai mercati nazionali e internazionali;

rilevato che la Sicilia contribuisce per il 40 per cento nella produzione nazionale degli idrocarburi, pagando un costo enorme dal punto di vista ambientale;

considerato che, in contrasto con le dichiarazioni di tutte le forze politiche in direzione del superamento della questione meridionale, si infliggono, invece, da parte dello Stato norme tributarie e manovre di finanza che colpiscono la già fragile struttura produttiva dell'isola,

impegna il Governo

a prevedere per la Sicilia tariffe differenziate sul prezzo della benzina, senza le quali si metterebbe in pericolo l'esistenza della piccola e media impresa siciliana,

aggravando ulteriormente la già pesante situazione economica e occupazionale dell'isola.

9/5267/1 Trantino, Caruso, Prestigiacomo, Rallo.

La Camera,

considerato che:

la Commissione difesa, nel parere espresso sul disegno di legge collegato n. 5267 il 29 ottobre scorso, ha espressamente rilevato la necessità di un potenziamento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, i cui organici ammontano a 145 unità, rilevando « l'opportunità di prevedere che il Governo assuma le iniziative necessarie ad incrementare gli organici del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, portandoli ad almeno 400 unità, in modo da assicurare l'istituzione di nuclei operativi in tutte le regioni italiane, nonché in aree, anche infraregionali, caratterizzate dalla elevata concentrazione di beni culturali ed archeologici »;

rilevato che nel decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: « Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », all'articolo 3, comma 4, si prevede il collegamento funzionale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, a sottolineare l'indispensabile contributo del Comando per rendere efficace la politica del Ministro per la preservazione del patrimonio artistico della Nazione;

rilevato che il Ministro per i beni e le attività culturali, nel corso di una intervista rilasciata al Corriere della sera del 1° novembre scorso, ha espressamente dichiarato: « Chiederò alla collega Jervolino un rinforzo del Nucleo dei Carabinieri della tutela del patrimonio guidati dal generale Roberto Conforti »;

consolidata l'entità ed il valore del patrimonio artistico nazionale ed i rischi ai quali è quotidianamente esposto,

impegna il Governo

ad incrementare di 255 unità l'organico del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

9/5267/2 Romano Carratelli, Lumia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267,

considerato che con l'articolo 4 vengono introdotte norme che consentono alle piccole e medie imprese, ubicate in province confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 ed in cui il tasso medio di disoccupazione allargato sia superiore alla media nazionale, di usufruire di un credito d'imposta per ogni nuovo assunto a partire dal 1° gennaio 1999;

considerato anche che lo spirito della norma è quello di consentire un passaggio graduale tra aree non incentivate ed aree incentivate, naturalmente in presenza di un alto tasso di disoccupazione;

considerato ancora che la contiguità prevista con le aree di cui all'obiettivo 1, per l'applicabilità delle norme, deve intendersi nel senso di una contiguità con aree che comunque risultano incentivate nella misura prevista dall'obiettivo 1;

considerato infine che la provincia di Rieti, con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, confina con la regione Abruzzo che, pur essendo virtualmente uscita dall'obiettivo 1, ne conserva comunque gli incentivi fino al 31 dicembre 1999,

impegna il Governo

in sede di emanazione del decreto necessario ad individuare le province interessate ai benefici di cui all'articolo 4, a considerare la provincia di Rieti, come « di fatto » confinante con le aree di cui all'obiettivo 1.

9/5267/3 Carotti.

La Camera,

considerato che è indispensabile per l'economia del nostro Paese tutelare lo sviluppo delle aziende che producono il « Made in Italy »;

considerato, altresì, che molti operatori utilizzano impropriamente il marchio « Made in Italy » determinando gravi problemi di concorrenza sleale, elusione ed esportazione di valuta;

accertato che manca una normativa che regolamenti questo settore e che, tra l'altro, sono state presentate proposte di legge su tale materia;

considerato che si vuole esclusivamente assicurare lo sviluppo di un settore, il « Made in Italy » appunto, che riveste grande importanza per l'economia italiana;

considerato che il Governo ha già assunto impegni volti a risolvere, a livello di Unione Europea, i problemi che ostacolavano l'approvazione di norme in questo settore,

impegna il Governo:

ad attivare tutte le iniziative a livello comunitario per la soluzione della complessa e rilevante questione;

a porre in essere le iniziative che riterrà opportune perché, entro breve tempo, si possa pervenire alla realizzazione di un quadro normativo dell'intero settore, utilizzando in questo anche le indicazioni, i dati, le proposte già presentate in Parlamento.

9/5267/4 Bertucci, Scaltritti.

La Camera,

premesso che:

l'asse viario denominato « Trento-Venezia » rimane incompiuto da oltre 30 anni;

l'opera prevedeva di unire una serie di strade statali con lo scopo di collegare il Brennero con il porto e l'area industriale del Veneziano, ed inoltre permettere l'aggrancio con i nodi autostradali di Padova;

tramite la nuova statale del Santo ss. 307 — già costruita — a tutt'oggi si è in presenza di due tronconi uno a nord e uno a sud che restano in attesa di collegamento tra loro;

in discesa dal Trentino la statale « Valsugana » si ferma in corrispondenza di Bassano del Grappa, mentre da Padova si sale con la nuova ss. 307 fino a S. Michele delle Badesse;

nel mezzo dei due tronchi stradali esiste già la nuova « Castellana » ss. 245, che attende di essere collegata con i due tratti nord-sud già esistenti;

la realizzazione dell'intera opera consentirebbe di risolvere gli enormi problemi di viabilità dell'intero Nord-Est, in quanto l'asse nord-sud della Trento-Venezia intersecandosi con la ss. 53 Portogruaro-Treviso-Vicenza creerebbe la giusta risposta alle esigenze del traffico delle zone interessate,

impegna il Governo

a intervenire presso gli enti territoriali e le regioni interessate al fine di ottenere risposte di fattibilità da concretizzare a breve, e ad attivarsi con efficacia e determinazione per risolvere i seguenti problemi che attualmente impediscono la realizzazione di questo progetto, ben pensato già negli anni '60:

collegamento nuova ss. 307 con il nuovo passante di Castelfranco Veneto;

tratto da nuova ss. 245 « Castellana » in direzione della provincia di Venezia verso le località Trebaseleghe e Piombino Dese;

soluzione delle strettoie lungo la ss 47 « Valsugana » in corrispondenza delle località S. Nazario, Carpené e Solagna.

9/5267/5 Luciano Dussin, Guido Dussin, Dalla Rosa, Cavaliere, Rodeghiero, Dozzo, Scantamburlo, Mazzocchin, Ruzzante, Fontan, Covre, Michielon.

La Camera,

premesso che:

con il decreto legge 3 luglio 1996, recante « Misure urgenti per il grande Giubileo del 2000 » e successivi provvedimenti di attuazione, nonché con la legge 7 agosto 1997, n. 270, sono stati definiti gli interventi sul piano finanziario e su quello ordinativo finalizzati alla realizzazione di opere in vista del prossimo evento giubilare;

si rende ora necessario impostare le attività connesse con la « gestione strategica » dell'evento che, oltre a coinvolgere flussi di turisti particolarmente consistenti (con conseguenti problemi per la sicurezza e per la tutela delle opere d'arte) determinerà ricadute disagiati per gli abitanti delle città principali mete di pellegrini. Si tratta di questioni che non possono essere lasciate soltanto all'impegno del Commissario straordinario di Governo, peraltro con competenze territorialmente limitate, ma che postulano l'intervento del Parlamento e della compagine ministeriale nei rispettivi ruoli di indirizzo, di coordinamento e di controllo, anche chiamando le gerarchie ecclesiastiche ad una collaborazione che non si limiti all'accoglienza negli istituti religiosi ed alla convocazione di massicce manifestazioni;

occorre assicurare il coordinamento degli interventi ed il controllo dell'esecuzione nei molteplici e differenziati

settori interessati dal Giubileo, in particolare per quanto riguarda:

la sicurezza dei turisti e la tutela dei beni culturali e monumentali, per le quali le Forze dell'ordine — peraltro pesantemente impegnate nei gravosi compiti di istituto — non appaiono sufficienti e, pertanto, necessitano del concorso che, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, potrebbe essere fornito da istituti di vigilanza privata;

la gestione dei flussi turistici ed il controllo dei pellegrini, con la realizzazione di sistemi satellitari posti in rete per l'osservazione, il controllo, l'informazione e la trasmissione, nonché con l'impiego di apparecchiature di controllo speditivo e di confronto di dati segnaletici;

l'accoglienza, anche mediante il ricorso a forme flessibili di ricettività, quali quelle dell'«alloggio e prima colazione» (*bed and breakfast*), che hanno il vantaggio di integrare l'ospitalità offerta dalle tradizionali strutture alberghiere e, nello stesso tempo, nel rispetto delle norme regionali, di consentire il conseguimento di benefici economici alle famiglie che, disponendo di adeguati spazi nelle rispettive abitazioni, hanno la possibilità di ospitare turisti;

il turismo culturale, mediante l'attivazione di itinerari storici e/o religiosi che potrebbero attirare l'interesse di significativi gruppi di turisti con conseguente decongestionamento delle città tradizionalmente meta di turismo organizzato;

pienamente condividendo la decisione di affidare ad uno dei sottosegretari alla Presidenza del Consiglio la presidenza della Commissione «Italia — Santa sede — Enti locali, per il Giubileo»,

impegna il Governo:

a considerare l'evento giubilare quale occasione per la diffusione dei valori culturali e religiosi nella comunità nazionale e nelle rappresentanze di visitatori e di pellegrini, provenienti da tutto il mondo, in modo da accrescere la consapevolezza

della solidarietà e della pacifica cooperazione tra le diverse componenti della comunità internazionale;

a concedere maggiore attenzione agli aspetti del coordinamento tra le amministrazioni centrali dello Stato, il comune e la provincia di Roma, la regione Lazio, per rendere operanti le sinergie indispensabili tra le azioni rivolte ad ottimizzare l'accoglienza (anche favorendo forme flessibili quali quelle previste con il cosiddetto «letto e colazione»);

a integrare percorsi eccellenti, collegando le sedi della religiosità con quelle della cultura e della tradizione, di cui Roma ed il territorio regionale sono ricchi;

a sviluppare infrastrutture per l'informazione multimediale, superando la frammentazione che ne caratterizza la pianificazione sul territorio della città e della regione, in modo da assicurare la diffusione internazionale delle risorse di accoglienza e di trasporto presenti nella realtà regionale, il controllo e la gestione dei flussi dei visitatori e dei pellegrini, ponendoli sotto la protezione dei sistemi di sicurezza a cui chiamare a partecipare — a fianco delle Forze dell'ordine — le istituzioni circoscrizionali, degli istituti di vigilanza privata, i reparti delle Forze armate stanziati nella Capitale;

a promuovere gli opportuni incontri istituzionali per accelerare la concertazione delle materie del miglioramento della accoglienza, della vigilanza e della sicurezza nella città, della centralizzazione della informazione multimediale, e per accrescere la consapevolezza del pubblico anche preparandolo all'impatto con l'evento che impegnerà per oltre un anno le infrastrutture cittadine già sottoposte ad un pesante *stress* quotidiano.

9/5267/6 Lucidi, Tassone, Ciani, Volontè, Leoni, Scalia, Cento, Sciacca, Pistone, Battaglia, Alveti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge AC. 5267, collegato alla legge finanziaria 1999,

considerato che:

l'articolo 38 del disegno di legge stanziava ulteriori risorse, incrementate nel corso dell'esame parlamentare, per la prosecuzione dei programmi di ricostruzione delle aree nelle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

a seguito della predetta crisi sismica, con le norme contenute all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito dalla legge n. 61 del 1998, si era provveduto tra l'altro a stabilire misure di sostegno a favore degli enti locali in termini di cassa, di reintegro di minori entrate di competenza, di contributi per le maggiori spese;

con l'articolo 14, comma 14, del medesimo decreto-legge era stata data ai comuni la possibilità di potenziare in varie forme i propri uffici, autorizzando la spesa per la realizzazione di quanto disposto nella misura del 2 per cento delle somme rivenienti dalla contrattazione dei mutui di cui all'articolo 15, comma 1;

con l'articolo 15, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998 si era provveduto ad autorizzare la Cassa depositi e prestiti a ridurre le quote di interessi dovute sulle rate di ammortamento dei mutui concessi entro il 31 dicembre 1997 ai comuni danneggiati dalla predetta crisi sismica;

rilevato che gli enti locali interessati alla crisi sismica, vista l'entità dei danni prodotti dalla stessa al patrimonio pubblico e privato, avranno bisogno degli interventi di sostegno, di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 6 del 1998, anche oltre la scadenza dei termini fissati dal medesimo decreto-legge e comunque in maniera progressivamente minore in relazione al progressivo incremento del gettito proveniente da imposte e tasse, sia per effetto della scadenza della sospensione dei

termini per i pagamenti dei tributi, sia per effetto del graduale rientro dei nuclei familiari nelle case oggetto di ordinanze di sgombero;

rilevato inoltre che i medesimi enti locali dovranno ancora far fronte per i prossimi anni a maggiori spese per il personale a causa del necessario potenziamento dei propri uffici per svolgere quanto necessario alla ricostruzione;

considerato peraltro che anche le province interessate dalla crisi sismica hanno subito danni al proprio patrimonio per quanto riguarda le strade e le scuole, la cui definitiva sistemazione richiederà, nei prossimi anni, risorse significative,

impegna il Governo

ad intervenire nel primo provvedimento utile al fine di:

a) prorogare fino a quando necessario le misure di sostegno agli enti locali in termini di cassa, di reintegro di minori entrate di competenza, di contributi per le maggiori spese, secondo quanto previsto dalle norme del decreto-legge n. 6 del 1998, citate in premessa;

b) autorizzare per i comuni la spesa nel limite del 4 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998 al fine di far fronte agli oneri connessi al potenziamento dei propri uffici;

c) estendere alle province interessate dalla crisi sismica i benefici di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge n. 6 del 1998, concernenti la riduzione delle quote di interessi sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

9/5267/7 Lorenzetti, Bracco, Giulietti, Agostini, Raffaelli, Mariani, Duca, Iotti, Galdelli, Giacco, Gasperoni, Cesetti, Sbarbati, Polenta, Merloni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, che all'articolo 7 reca disposizioni relative all'imposta di registro per i contratti agrari;

considerato che tali disposizioni semplificano gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata, consentendo alle parti contraenti di ottemperare più facilmente agli obblighi di legge, depositando entro il mese di febbraio una denuncia dei contratti stipulati nell'anno precedente,

impegna il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative al fine di dare applicazione alla norma a partire dal rinnovo dei contratti agrari la cui scadenza è prevista nel corrente mese, garantendone la possibilità di registrazione con unica denuncia nel successivo mese di febbraio 1999, ai sensi del comma 8 dell'articolo 7.

9/5267/8 Tattarini, Rava, Caruano, Rosiello, Lumia.

La Camera,

premesso che:

il percorso spesso difficoltoso di attuazione della legge n. 59 del 1997, sul decentramento di funzioni amministrative agli enti territoriali, rende necessario un rilancio politico degli obiettivi di snellimento dell'apparato burocratico statale, di riduzione dei compiti e funzioni affidati alla sfera pubblica, di coerenza fra devoluzione delle funzioni amministrative e trasferimento delle relative risorse;

in proposito, a seguito dello stralcio dal provvedimento collegato alla manovra finanziaria 1999 delle disposizioni intitolate al federalismo fiscale, resta anche per l'anno 1999 privo di soluzione il problema della effettiva compartecipazione regionale ai tributi generali statali;

le richieste, in tali sensi, della Conferenza dei presidenti delle regioni appaiono chiare e concordi, al di là di logiche di schieramento politico,

impegna il Governo:

ad operare affinché la disciplina del sistema di finanziamento delle funzioni e dei compiti delle regioni sia coerente con le previsioni dell'articolo 119 della Costituzione, corrisponda alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati con i decreti delegati adottati in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997 e realizzi un vero e proprio federalismo fiscale. In particolare:

le misure di federalismo fiscale contemplino espressamente non solo una compartecipazione all'IVA, ma anche all'IRPEF;

la misura di tale compartecipazione non sia nella sola disponibilità di scelte nazionali e pertanto non sia tale da generare un gettito comunque non superiore agli attuali trasferimenti alle regioni;

il sistema di ripartizione dello stesso tra le regioni sia commisurato alle spese effettivamente sostenute da queste ultime e comprensivo di un idoneo strumento perequativo interregionale;

le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione dei conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere/sostituire al ricordato gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione della disciplina in argomento;

ad adottare i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, che costituiscono condizione per dare effettività al conferimento di funzioni e compiti operato con i decreti legislativi di attuazione del capo I della stessa legge n. 59 non stigmatizzando solo — con l'adozione di decreti sostitutivi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 59 — le eventuali incapacità di talune regioni di

rispettare i termini stretti di riallocazione a livello comunale e provinciale delle funzioni conferite;

a rispettare, in sede di attuazione della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale recentemente approvata dalle Camere, l'autonomia organizzativa assicurata dalla Carta costituzionale alle regioni ed a non riproporre comunque situazioni di scarsa chiarezza in ordine alle effettive responsabilità nell'erogazione del servizio stesso, evitando in particolare di assecondare processi di ricentralizzazione delle funzioni e dei compiti allocati a livello regionale e locale.

9/5267/9 Frattini, Giovanardi.

La Camera,

considerato che:

l'ente provincia è dotato di scarsissima autonomia finanziaria ed ancora oggi i trasferimenti dello Stato costituiscono la parte più rilevante delle disponibilità relative alle entrate correnti;

in questo contesto particolarmente grave appare la situazione finanziaria della provincia di Novara a seguito dell'istituzione della nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola: infatti, alla riduzione dei contributi statali trasferiti alla nuova provincia non ha fatto riscontro una riduzione della spesa di pari importo, in quanto la spesa per il personale è stata ridotta in misura decisamente inferiore alla percentuale di scorporo come prevista dal decreto legislativo n. 277 del 1992, ed altre spese, quali quelle per gli organi istituzionali, la sede e l'informatizzazione degli uffici, non hanno subito alcuna riduzione; la provincia di Novara deve, inoltre, a quella di Verbano-Cusio-Ossola la somma di lire 7.419.285.986;

alcune province madri (quelle dalle quali si sono originate nuove province) hanno avuto trasferimenti aggiuntivi, mentre nessun trasferimento aggiuntivo ha avuto la provincia di Novara,

impegna il Governo

affinché, in attesa di una compiuta autonomia finanziaria, si attivi per riequilibrare i trasferimenti erariali in modo da assicurare ad ogni ente pari dignità e possibilità e, in particolare, che per la provincia di Novara si tenga conto della situazione e delle problematiche evidenziate.

9/5267/10 Lombardi.

La Camera,

considerato che le ricevitorie del lotto affidate ai tabaccai godono, per legge, di un bacino di utenza riservato di almeno 250 metri;

tenuto conto che con il primo gennaio prossimo la legge n. 724 del 1994 priva, immotivatamente, di ogni distanza di rispetto le sole ricevitorie del lotto concesse agli ex-dipendenti dello Stato,

impegna il Governo

ad assicurare, di fatto, lo stesso bacino di utenza di 200 metri anche ai ricevitori ex-lottisti, in occasione dell'attuazione del piano di espansione della rete di raccolta del gioco del lotto, in attesa di adeguare la relativa normativa, come è stato assicurato dal Ministro delle finanze ai due Rami del Parlamento.

9/5267/11 Gatto.

La Camera,

considerato che il patto che ci vincola con gli altri Paesi europei non è solo un patto di stabilità, ma anche di crescita;

considerato che il tasso di crescita della nostra economia è minore di quello medio europeo;

rilevato che il tasso di disoccupazione supera quello europeo ed è nel Mezzogiorno pari al 22,8 per cento, sicché la lotta alla disoccupazione ha assunto carattere di assoluta priorità nel nostro Paese;

rilevato che nei disegni di legge finanziaria e collegati ricorrono norme che hanno effetti di segno diverso sull'occupazione,

impegna il Governo

ad indicare nelle relazioni delle leggi finanziarie future e dei relativi disegni di legge di accompagnamento non solo gli effetti delle singole norme sui saldi di bilancio, ma anche, in base a relazioni di consenso dei principali istituti economici, gli effetti stimati delle stesse singole norme sulla disoccupazione nazionale e meridionale.

9/5267/12 Marzano.

La Camera,

preso atto che i circa 3.500 cittadini che vivono nella frazione San Giacomo di Veglia (comune di Vittorio Veneto) si trovano ad avere, nei 13 chilometri di strade, più di 100 attività tra commerciali ed artigianali ed oltre 50 stabilimenti nella zona industriale, in ulteriore espansione;

considerato che la mancanza di una adeguata rete viaria al servizio delle attività commerciali, comporta inevitabilmente uno spostamento della viabilità nel quartiere residenziale, con un allarmante aumento del traffico, basti pensare che il traffico è di circa 230 mezzi pesanti e ben 1.400 auto l'ora;

tenuto conto che tutto questo rende estremamente difficile per gli abitanti condurre una vita regolare, dal momento che si trovano « ostaggi » del *caos* viario, ma soprattutto mette in serio pericolo la loro salute, in particolare dei bambini ed anziani,

impegna il Governo

affinché il rinnovo della concessione alla Società Autostrade S.p.A. per l'autostrada A27 (Venezia - Belluno) sia subordinato anche alla costruzione di un collegamento viario, di circa 4,3 chilometri, tra il casello

di Vittorio Veneto sud e la S.P. 71 « del Ponte della Muda » e della S.S. 51 « Ale magna ».

9/5267/13 Michielon, Guido Dussin, Luciano Dussin, Dozzo, Covre.

La Camera,

esaminato l'A.C. n. 5267;

considerato che nella provincia di Cuneo esiste un elevato numero di istituti scolastici ospitati in immobili alquanto fatiscenti, tanto che l'amministrazione provinciale, negli ultimi anni, ha già speso 45 miliardi per interventi straordinari e ne occorrono almeno altri 32 per poter adeguare gli edifici alle norme sulla sicurezza,

impegna il Governo

ad individuare le risorse economiche e finanziarie necessarie per consentire l'adeguamento degli edifici scolastici della provincia di Cuneo alla normativa sulla sicurezza.

9/5267/14 Barral.

La Camera,

premesso che i dati relativi alla gestione del bilancio ex ENPAS per il 1997 rivelano che esiste un avanzo di amministrazione di circa 2.700 miliardi di lire in gran parte attribuibili alla previdenza scolastica ma che, tuttavia, l'intero avanzo di una gestione attiva, invece che costituire motivo per un reinvestimento nel settore che l'ha prodotta per migliorarne l'efficienza complessiva, è valso a coprire il *deficit* di altre gestioni (segnatamente quella degli enti locali),

impegna il Governo

a prevedere nel Documento di programmazione economico-finanziaria che regolerà l'impostazione delle politiche di bilancio nel 2000 e nel triennio 2000-2002 una specifica previsione pluriennale denominata « Piano di interventi per la scuola

italiana » nella quale affluiscono ricorrenemente tutte le risorse risparmiate per effetto di tagli, razionalizzazioni, riduzione degli organici e le risorse aggiuntive da finalizzare ai progetti di riforma degli ordinamenti scolastici, nonché alle attrezzature, laboratori, servizi, strutture occorrenti al pieno dispiegamento, specie nelle aree arretrate, del diritto allo studio.

9/5267/15 Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Lombardi, Dalla Chiesa, Crema, Brancati, Lamacchia, Saonara, Ciani, Dedoni, Spini, Lumia.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 5267, collegato alla manovra finanziaria per il 1999, reca disposizioni sulle agevolazioni per la prima casa;

premesso che, in particolare, l'articolo 7 attribuisce un credito di imposta a chi, avendo venduto una casa per la quale ha goduto di un'imposta sul valore aggiunto e di un'imposta di registro agevolate, ne compri un'altra non di lusso entro un anno e tale credito può essere portato in diminuzione dell'IRPEF alla successiva dichiarazione, o anche in riduzione di imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione o donazione dovute successivamente all'acquisizione del credito,

impegna il Governo:

a ridurre l'aliquota del 4 per cento dell'imposta di registro prevista per l'acquisto di prima casa non di lusso ai sensi dell'articolo 1, quarto periodo, della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

a prevedere ulteriori sgravi fiscali per i trasferimenti a titolo oneroso tra familiari entro il terzo grado della proprietà di prime case di abitazione non di lusso;

a prevedere l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al

decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per i trasferimenti relativi alla prima casa.

9/5267/16 Testa.

La Camera,

impegna il Governo

ad indennizzare, definitivamente e sulla base del valore attuale di mercato, i beni nazionalizzati dall'ex regime del maresciallo Tito a cittadini italiani già residenti in Istria, Fiume e Dalmazia e da questi territori costretti all'esodo. Tale intervento deve poter consentire, a tutti quei cittadini italiani di origine istriana, fiumana e dalmata che lo desiderassero, di esercitare quel diritto di prelazione sui loro beni o su beni di pari valore, così come è previsto dal « Piano Solana » che va attuato in Slovenia e che va esteso alla Croazia.

9/5267/17 Armosino, d'Ippolito, Possa.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 15 del disegno di legge A. C. 5267 reca disposizioni in materia di beni immobili statali, che si vengono ad aggiungere alla già vasta normativa concernente tale materia, nella quale è ravvisabile una notevole, e talvolta contraddittoria, stratificazione;

senza tornare troppo indietro nel tempo, come pure sarebbe possibile, si possono ricordare, tra i numerosissimi provvedimenti riguardanti spesso specifiche situazioni coinvolgenti gli enti locali, le più recenti leggi n. 579 del 1993, n. 549 del 1995, n. 662 del 1996 e n. 449 del 1997, dalle quali emerge un quadro non sempre omogeneo con speciale riguardo alle modalità di trasferimento;

lo scopo dichiarato dell'articolo 15 sarebbe quello di rendere più efficace ed incisivo il programma di dismissione; tale programma, tuttavia, difetta di una chiarezza e coerenza di base soprattutto con riguardo al ruolo ed agli oneri effettivi a

carico degli enti locali coinvolti; e ciò quando in realtà il tessuto normativo consentirebbe un assetto compiuto e definito della materia;

in particolare, la più recente legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 2, recita che « Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nei cui territori sono ubicati... Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte. »;

da tale articolo emerge chiaramente la possibilità del trasferimento a titolo gratuito di aree ed immobili di proprietà statale agli enti locali che ne facciano richiesta. Le relative modalità di trasferimento sono parzialmente precisate dalla circolare della Direzione centrale del demanio n. 10/T del 15 gennaio 1998; quest'ultima, con riguardo alla richiesta, precisa che essa dovrà riguardare la totalità dei complessi immobiliari siti nel territorio comunale, per evitare frazionamenti del patrimonio immobiliare stesso;

la circolare richiamata tace sulla portata esatta dell'inciso « a titolo gratuito ». Tuttavia, la formulazione netta e decisa dello stesso inciso relativo a tale gratuità ed il successivo disposto legislativo che sancisce la totale esenzione dalle imposte per le operazioni di trascrizione e voltura indicano chiaramente il significato della gratuità nel senso della completa assenza di ogni onere finanziario a carico dei soggetti coinvolti e degli enti beneficiari — dovrebbe trattarsi insomma di un trasferimento privo di qualsiasi movimento monetario, in particolare tra tutti gli enti pubblici coinvolti —;

in effetti tale trasferimento a titolo gratuito a richiesta degli enti locali possa essere compiutamente attuato in base all'esistente quadro normativo integrato dalla circolare menzionata, risulta da una

serie di esempi concreti, tra i quali di recente un proficuo rapporto interlocutorio tra enti statali e locali coinvolti, che ha portato alla delibera n. 151 del comune di Padova, adottata il 2 novembre, con la quale si attua l'acquisizione a norma della legge n. 449 del 1997 senza problemi di sorta;

in altri casi, sembrano emergere problemi interpretativi, in quanto nonostante l'avvio delle procedure ai sensi della legge n. 449 del 1997 e della circolare 10/T del 15 gennaio 1998, e la regolare successione delle comunicazioni del caso tra Ministero delle finanze e comuni, l'Azienda territoriale edilizia residenziale (ATER) chiede un corrispettivo per il trattamento delle pratiche e l'espletamento delle attività necessarie al trasferimento; si configura così un esborso chiesto da un ente pubblico, ed una vanificazione dell'inciso « a titolo gratuito » che appare contrario alla lettera ed allo spirito dell'articolo 2 della legge n. 449 del 1997 e della normativa collegata, in base ai quali i trasferimenti ivi contemplati dovrebbero potersi compiere senza oneri e senza ritardi e contenziosi interpretativi,

impegna il Governo

ad intervenire efficacemente affinché, in attuazione dello spirito dell'articolo 15 e nonostante la notevole stratificazione della normativa concernente gli immobili statali, il programma di dismissioni degli immobili possa essere realmente efficace ed incisivo, ed in particolare:

a) a chiarire ruoli ed oneri degli enti locali coinvolti nelle diverse fattispecie di dismissione e trasferimento a vario titolo;

b) ad adottare atti amministrativi e circolari che, affiancandosi alla citata circolare 10/T del 15 gennaio 1998 della Direzione centrale del demanio, chiariscano la portata della gratuità del trasferimento, nel senso dell'esclusione di qualsiasi onere diretto o indiretto a carico o a favore degli enti pubblici e dei soggetti coinvolti nei trasferimenti a norma dell'articolo 2 della legge n. 449 del 1997.

9/5267/18 Saonara.

La Camera,

considerato che le risorse stanziare in favore dei comuni calabresi colpiti dal sisma del 21 e 22 marzo 1982 e che rientrano nell'ex ordinanza del Ministero della protezione civile (n. 933/FPC/A-settore privato), ai fini del completamento della ristrutturazione degli immobili danneggiati, sono risultati insufficienti;

considerato che il Governo, pur accogliendo l'ordine del giorno 9/4274/27, presentato in relazione al disegno di legge in materia di eventi sismici in Umbria-Marche e mirante ad impegnare il Governo ad emanare provvedimenti urgenti in favore dei comuni calabresi rientranti nella predetta ordinanza, a tutt'oggi non ha inteso dare corso ad alcunché;

considerato che il sisma del settembre 1998, oltre alla rilevazione del Dipartimento della protezione civile, ha danneggiato anche altri comuni calabresi indicati dalla regione Calabria;

considerato che il ripristino del patrimonio pubblico e di quello edilizio privato, nonché la garanzia della sicurezza dei centri storici calabresi sono da considerarsi priorità fondamentali per il nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie atte a completare l'opera di ristrutturazione di tutti gli immobili danneggiati dal sisma del marzo 1982 ed a verificare i danni causati dal sisma del settembre 1998 nei comuni calabresi non compresi nella rilevazione del Dipartimento della protezione civile.

9/5267/19 Bergamo.

La Camera,

premesso che:

i beni storico-culturali e ambientali sono il patrimonio più prezioso del nostro Paese e, nel contempo, il più trascurato;

è improcrastinabile il dovere, non solo di tutelare, ma anche di valorizzare questo patrimonio;

la valorizzazione dei nostri beni storico-culturali e ambientali, come avviene in altri Paesi, diventa fonte di nuovo stabile lavoro e di sviluppo delle attività artigianali, commerciali, turistiche, nonché di diffusione anche nei mercati internazionali dei prodotti della nostra agricoltura e delle piccole industrie ecologicamente sane;

nell'era della globalizzazione occorre far conoscere su scala mondiale l'offerta del nostro Paese ed è necessario incrementare i rapporti di conoscenze tra i popoli anche allo scopo di scongiurare pericolosi colonialismi anche culturali;

l'UNESCO può tornare a svolgere — se opportunamente rifinanziato — un ruolo decisivo nella salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali italiani, dando ad essi respiro mondiale e, pertanto, rendendoli oggetto di possibili finanziamenti internazionali anche privati,

impegna il Governo:

1) a promuovere, con sollecitudine, una conferenza intergovernativa per il rilancio del ruolo dell'UNESCO;

2) ad assumere iniziative per assicurare all'UNESCO, affinché vengano sostenuti e patrocinati i progetti italiani, il 10 per cento degli eventuali maggiori introiti fiscali derivanti dal prevedibile incremento delle scommesse e delle lotterie italiane.

9/5267/20 Maticena, Bergamo.

La Camera,

considerato che uno degli obiettivi del Governo è quello di semplificare e razionalizzare il sistema tributario;

considerato che l'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) è un'imposta apparentemente soppressa e sostituita dall'ICI, ma in realtà, per le

provenienze fino al 1992, l'imposta si continuerà ad applicare sino al 31 dicembre 2002;

accertato che si è creata un'ingiusta situazione fra i contribuenti che hanno acquistato un bene immobile dopo il 31 dicembre 1992 e coloro che lo hanno acquisito prima della suddetta data che devono pagare sia l'ICI che l'INVIM e che la norma risulta essere illegittima sotto il profilo costituzionale per arbitrarietà delle disposizioni che sono in palese contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;

accertato che molte trattative sono limitate da questo tributo che altro non è che una tassa sulla svalutazione, tra l'altro applicata anche alla donazione in linea retta e tra coniugi, con la conseguenza che la donazione, mentre nel nostro sistema tributario è agevolata relativamente all'imposta di donazione, è invece penalizzata dall'applicazione dell'INVIM secondo l'attuale normativa;

considerato che il calcolo dell'INVIM è particolarmente complicato e non può essere effettuato dal contribuente senza affidarsi a specialisti e che ciò comporta notevoli costi a carico dello stesso,

impegna il Governo

a rivedere la normativa vigente e ad assicurare, in relazione a quanto esposto nella premessa, la parità di trattamento tra tutti i cittadini.

9/5267/21 Rivelli, Bergamo.

La Camera,

considerato che la cittadina di Praia a Mare, situata nella regione Calabria, si è andata sviluppando, con il consenso degli organi periferici dello Stato, su tutta la fascia demaniale marittima non necessaria agli usi del mare, realizzando, così, una completa urbanizzazione dell'intera fascia per l'ubicazione di case di diversi cittadini, tra cui varie attività produttive e turistiche;

considerato che il Parlamento approvò la legge n. 113 del 1983 per la sclassificazione delle aree occupate e la successiva vendita al comune e da questo ai privati dei terreni sui quali erano state realizzate opere stabili e durature;

considerato che l'UTE di Cosenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 113 del 1983, ha previsto che il prezzo di vendita non doveva essere stabilito al momento della data di occupazione, per cui era stabilito il doppio del valore da applicarsi, facendo lievitare, così, il costo a livelli inaccettabili per un'economia operaia ed impiegatizia come quella abitante nella suddetta zona;

considerato che a seguito di ciò vi fu un ricorso del comune di Praia a Mare al Tribunale amministrativo regionale con inevitabile blocco delle vendite e grave danno all'erario, nonché enormi disagi alla popolazione costretta a rimanere privata di qualsiasi aspirazione di legalità;

considerato che questo annoso problema è di estrema rilevanza per l'economia locale e quindi per l'intero Paese,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure idonee al fine di arrivare ad una soluzione del problema sopra esposto.

9/5267/22 De Luca, Bergamo.

La Camera,

rilevato che i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 20 del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1999 di fatto prevedono alcune disposizioni illegittime e palesemente in violazione dei diritti dei lavoratori, già sanciti dalla costante e favorevole giurisprudenza amministrativa;

considerato che le citate statuizioni penalizzano ingiustificatamente il diritto al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte, con notevole ritardo, ai lavoratori,

a seguito dell'inquadramento definitivo effettuato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980;

preso atto che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto 1° settembre 1998, n. 352, ha emanato un regolamento con il quale si prevede espressamente la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla legge n. 312 del 1980 a favore dei dipendenti pubblici e che analoga previsione è stata comunicata dal Direttore generale del Ministero di grazia e giustizia a tutti gli aventi diritto (ricorrenti e istanti),

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie per porre rimedio alla situazione indicata in premessa di ingiusta penalizzazione dei dipendenti pubblici.

9/5267/23 Manzoni, Marino, Trantino, Mantovano, Neri.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267 recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

premesso che:

l'intero sistema infrastrutturale dei trasporti dell'area compresa tra i fiumi Piave e Livenza risulta gravemente deficitario e prossimo al collasso riguardo gli attuali livelli di traffico, soprattutto negli ambiti urbani di Oderzo e di Ponte di Piave;

la strada statale n. 53 « Postumia » non permette all'interno dei centri abitati, per l'elevato tasso di urbanizzazione del territorio, interventi finalizzati a migliorare la scorrevolezza ed il decongestionamento e l'attuale sezione stradale presenta una dimensione massima di metri lineari 6.00 a fronte di un traffico veicolare di 26.000 veicoli nelle 12 ore;

i flussi di traffico sulla citata arteria mettono in comunicazione la provincia di

Treviso con quella di Venezia e con la regione Friuli Venezia-Giulia interessando un bacino d'utenza di circa 500.000 abitanti, con una velocità media bassissima e prossima alla paralisi con conseguenti danni alle attività produttive vitali per l'economia della zona e del Paese;

l'ANAS con nota prot. n. 213116, del 7 agosto 1996, ha confermato « l'ineludibilità ed urgenza della completa realizzazione della variante strada statale n. 53 « Postumia » esprimendo la disponibilità dell'Ente a provvedere ad inserire il progetto tra le opere da finanziare;

i sindaci dei comuni di Oderzo, Gorgo al Monticano, Motta di Livenza e Ponte di Piave dal 1996, tramite conferenza di servizi e protocollo di intesa, hanno definito gli interventi per la realizzazione di nuovi assi viari atti a garantire elevati *standards* di sicurezza e scorrevolezza in rapporto ai notevoli flussi di traffico che interessano l'attuale tronco stradale;

le amministrazioni comunali di Oderzo, Gorgo al Monticano, Motta di Livenza e Ponte di Piave hanno approvato nei rispettivi consigli lo « Studio di fattibilità per un nuovo asse viario dal fiume Piave al fiume Livenza », redatto in data 6 novembre 1997, che prevede una spesa di lire 75 miliardi per la realizzazione delle opere;

le amministrazioni comunali, facendo propri lo « Studio di fattibilità per un nuovo asse viario dal fiume Piave al fiume Livenza », si sono attivate per recepirlo nei loro strumenti urbanistici;

in data 3 marzo 1998, con delibera dei rispettivi consigli comunali, è stato approvato lo schema di convenzione tra le Ferrovie dello Stato spa, la provincia di Treviso ed i comuni di Oderzo, Ponte di Piave e Gorgo al Monticano, che prevede la soppressione dei passaggi a livello in corrispondenza della linea ferroviaria Treviso-Portogruaro';

la stipula della citata convenzione comporterà, unitamente alla riattivazione

del traffico su rotaia, un ulteriore aggravio delle condizioni di transitabilità della rete viabilistica esistente,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché venga realizzata l'opera.

9/5267/24 Covre, Guido Dussin, Dozzo, Luciano Dussin, Michielon.

La Camera,

premesso che:

obiettivo delle normative dettate dalle leggi n. 59 del 1997 e n. 127 del 1997, nonché dal decreto legislativo n. 112 del 1998 è quello di snellire l'attività amministrativa ed i procedimenti di decisione e di controllo, mediante l'ampio decentramento di funzioni e compiti da conseguire mediante misure di immediata operatività che consentano una gestione più agile e snella da parte delle autonomie locali;

in particolare, il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998 prevede che tutte le funzioni e i compiti, non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo, sono conferiti alle regioni e agli enti locali;

l'istituto della consegna gratuita di aree demaniali marittime, disciplinato dagli articoli 34 del codice della navigazione e 36 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima, opera soltanto in favore delle amministrazioni statali;

l'applicazione di tale normativa, nel tempo, è stata estesa in via interpretativa anche nei confronti delle regioni e delle province, nella considerazione che tali enti locali, non ancora istituiti all'epoca di emanazione delle suddette disposizioni, erano divenuti titolari di funzioni che, in precedenza, erano di esclusiva competenza delle amministrazioni statali;

le nuove attribuzioni oggi conferite ai comuni, in particolare dalle normative citate in premessa, sembrano legittimare

l'estensione anche a tali organismi dell'applicazione dell'istituto della consegna di aree demaniali marittime, almeno limitatamente al perseguimento di utilizzi e finalità di carattere pubblico;

ciò consentirebbe di superare le vigenti disposizioni che prevedono, che per qualsiasi circostanza i comuni abbiano necessità di disporre di beni demaniali marittimi, gli stessi devono munirsi di atti concessivi, a titolo oneroso, rilasciabili solo a seguito dello svolgimento di *iter* istruttori complessi che, sovente, non giungono a definizione prima di molti mesi, ovvero di anni dall'avvio del procedimento, fra l'altro impedendo l'accesso ai finanziamenti e fondi stanziati anche da organismi sovranazionali che esigono quale presupposto fondamentale per l'accesso agli stessi, l'esecutività dei progetti e la disponibilità già acquisita dalle aree relative;

considerato che l'attuale disposto dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione limita la competenza del capo del compartimento marittimo al rilascio di concessioni demaniali marittime, a mezzo di licenze di durata non superiore al quadriennio che non impianti di difficile rimozione;

qualora tali condizioni non ricorrono (durata superiore, impianti di difficile sgombero) la competenza ascende al direttore marittimo ovvero, per atti di durata ultraquindicennale, al ministero dei trasporti e della navigazione;

valutato che le concessioni in questione vengono rilasciate esclusivamente mediante atto pubblico che comporta un *iter* istruttorio molto complesso e molto oneroso per la parte istante che, sovente, non giunge a definizione, ovvero vi perviene dopo anni dall'avvio del procedimento, impedendo così l'accesso, per gli interessati, anche a finanziamenti ovvero a fondi stanziati in sede europea per l'espletamento di attività che, comunque, ancorché esercitate da privati, sono spesso destinate ad utilizzo da parte della collettività, ovvero a favore della stessa,